

Articolo 37 [*ndr: Circolazione e fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del Territorio*]
(...)

54. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province e ai comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione della base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione.

(...)